

Legge regionale 11 novembre 2020 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 30 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: <<, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie>>;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale:

a) le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali;

b) gli indici di stabilità finanziaria;

c) le eventuali condizioni gestionali significative;

d) gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a);

e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera b).>>.